

L'OCC: struttura e funzioni

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

dott. Giampaolo GIOANNINI
Referente OCC del Canavese

Quadro normativo essenziale

1

L. 27/01/2012, n. 3

Artt. 7 e 15: presupposti di ammissibilità e organismi di composizione della crisi

2

D.M. 24/09/2014, n. 202

Regolamento sui requisiti di iscrizione nel registro degli organismi

3

D.Lgs. 12/01/2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

L. 3/2012, art. 7: presupposti di ammissibilità

Il debitore

in stato di sovraindebitamento



con l'ausilio dell'OCC

di cui all'art. 15, con sede nel circondario del tribunale competente (art. 9, c. 1)



propone ai creditori

un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano...

D.M. 202/2014: oggetto e definizioni

Art. 1: istituisce il registro presso il Ministero della giustizia e ne disciplina requisiti, iscrizione, elenco degli iscritti, compensi e rimborsi.

Organismo (OCC)	Articolazione interna di un ente pubblico, anche non in via esclusiva, stabilmente destinata alla gestione della crisi.
Gestione della crisi	Servizio per gestire i procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.
Gestore	Persona fisica che, singolarmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente ai procedimenti di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio.
Referente	Persona fisica indipendente che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori.
Regolamento	Atto adottato dall'Organismo contenente le norme di autodisciplina.

La definizione di OCC nel Codice della Crisi

Art. 2

t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;

E i Gestori ?

Il Codice della Crisi non menziona mai i Gestori... perché?

La duplice accezione di OCC nel Codice della Crisi: l'esempio della Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

L'OCC come Organismo

Ad es. art. 68: *“1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2...”*

L'OCC come Gestore della crisi

Sempre art. 68: *“2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell’OCC, che deve contenere: ...”*
“3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore ...”

L'OCC come...

Sempre art. 68: *“4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, ...”*

L. 3/2012, art. 15: organismi di composizione della crisi (OCC)

Chi li può costituire

Enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità, determinati con regolamento ministeriale.

Elenco enti costitutivi

- Organismi di conciliazione presso le camere di commercio
- Segretariato sociale ex L. 328/2000
- Ordini di avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai
- Altri enti territoriali

Registro ministeriale

Viene tenuto presso il Ministero della giustizia, nel Registro sono iscritti gli organismi (e i Gestori).

Regolamento

Fissa requisiti, iscrizione, elenco, sospensione e cancellazione, compensi e rimborsi a carico di chi ricorre alla procedura.

La sopravvivenza della Legge 3/2012 (Tribunale Rimini, 18 aprile 2023)

Rilevato che il Codice della Crisi , pur dettando una disciplina organica delle procedure concorsuali, compreso il sovraindebitamento, con conseguente abrogazione tacita (ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale) di gran parte delle disposizioni della L 3/2012 , non contiene tuttavia la disciplina della costituzione e del funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, né la loro stessa definizione : l'art. 2, comma 1, lett. t) del CCII espone esclusivamente le funzioni degli OCC (“svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice”), e richiama , per la loro disciplina, il decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 , presupponendo quindi la definizione degli Organismi di Composizione della Crisi , quale contenuta nell'art 15 L 3/2012 (norma primaria sulla base della quale fu emesso il DM 202/2014) ;

ritenuto pertanto che l'art. 15 della L. n. 3/2012, che ha istituito e definito gli OCC, sia norma tuttora vigente , in assenza di una nuova disciplina “organica” di fonte primaria che abbia sostituito tutte le sue disposizioni, e stante il richiamo espresso dell'art 2 lett t) CCI alla disciplina regolamentare previgente;

Il registro degli organismi (artt. 3 e 4 D.M. 202/2014)

Tenuto presso il Ministero della giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Ogni sezione contiene anche l'elenco dei gestori.

Sezione A: iscritti di diritto

- Organismi di conciliazione presso le camere di commercio
- Segretariato sociale
- Ordini professionali di avvocati, commercialisti ed esperti contabili e notai

Sezione B: altri enti

- Comuni
- Province
- Città metropolitane
- Regioni
- Università pubbliche

Requisiti per l'iscrizione di un Organismo (art. 4, c. 3 e 4 D.M. 202/2014)

	Sezione A	Sezione B
Referente con adeguato grado di indipendenza	☒	☒
Polizza assicurativa con massimale non inferiore a 1 milione di euro	☒	☒
Regolamento dell'organismo conforme al decreto	☒	☒
Articolazione interna di un ente pubblico	☐	☒
Almeno 5 gestori disponibili <u>in via esclusiva</u>	☐	☒
Sede dell'organismo	☐	☒

Cerchio pieno: requisito verificato per la sezione

Sezione A e Sezione B: le conseguenze per i Gestori

“È consentito ad un Gestore iscritto presso un Organismo presentare istanza di iscrizione presso altri Organismi? In caso affermativo, ci sono dei limiti?”

La risposta rigorosa

Nel **D.M. 202/2014** non c'è una disposizione formulata in questi termini. La norma da cui viene ricavata la preclusione è l'**art. 4, comma 3, lett. d)**, ma essa riguarda la **dichiarazione di disponibilità in via esclusiva per l'OCC**, quale requisito per l'iscrizione dell'organismo in sezione B.

Risposta attribuita al Ministero (OCC Perugia, giugno 2019)

*«Un gestore può iscriversi anche a più OCC, ma sempre che facciano parte della SEZIONE A del registro. In relazione al quesito di cui all'oggetto, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 4 comma 3, lett. d, del DM 202/2014, **deve escludersi che un gestore di un organismo iscritto nella sezione B possa iscriversi anche presso altro organismo (così detta esclusività) sia esso della sezione A che della sezione B. Tale divieto non è, invece, previsto per il gestore di un organismo iscritto nella sezione A (salva la possibilità che tale vincolo di esclusività venga previsto nel regolamento dell'organismo).**»*

Registro ORGANISMI DI COMPOSIZIONE Della Crisi da Sovraindebitamento

Numero Organismo	Denominazione	Sezione	Indirizzo	Città	Cap	Sito Web	Email	Telefono	Fax
1	Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento - ODCEC di Roma	A	Via Flaminia, 328 /330	Roma	00196	www.odcec.roma.it	occ@pecodcec.roma.it	06-98381175	06-36721220
2	Organismo di composizione della crisi - Commercialisti Bologna	A	Piazza Dè Calderini, 2	Bologna	40124	www.dottcomm.bo.it	occ@dottcomm.bo.legalmail.it	051-264612	051-230136
3	Organismo di composizione della crisi - (In breve OCC - Commercialisti Verona)	A	Via Tezone, 5	Verona	37122	www.odcec.verona.it	occ@odcecverona.it	045-8031010	045-9298013
6	La Tutela Degli Onesti, Organismo del Comune di Acireale	B	Piazza Duomo, 1	Acireale	95024	www.comune.acireale.ct.it	protocollo@pec.comune.acireale.ct.it	33920 00463	

Registro GESTORI DI COMPOSIZIONE Della Crisi da Sovraindebitamento

Qualifica	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Organismo
RAG.	ABBATIELLO	ALESSANDRO	Roma	04/10/1969	1
DOTT.	ACETOSI	RICCARDO	Parma	19/08/1955	1
DOTT.	AGOSTINI	MASSIMO	Roma	28/11/1964	1
DOTT.	AGRESTI	GIOVANNI	Roma	23/06/1963	1
DOTT.SSA	ALBANESE	CHIARA	Velletri	20/07/1977	1
DOTT.	AMATO	STEFANO	Roma	25/05/1971	1
DOTT.SSA	AMEDEO	ORNELLA	Fiumefreddo Bruzio (CS)	03/05/1962	1

Obblighi dell'organismo (artt. 9, 10 e 13 D.M. 202/2014)

Elenco e registro affari (art. 9)

Elenco dei gestori e registro informatico: numero d'ordine, debitore, gestore designato, esito.

Imparzialità

Il referente distribuisce equamente gli incarichi e dichiara l'assenza di conflitto d'interessi, comunicata al tribunale.

Trasparenza

Al debitore: complessità, oneri, polizza e preventivo con le voci di costo. Ai creditori: l'accordo sul compenso.

Autodisciplina e controllo

Regolamento con decadenza, sospensione, sanzioni e sostituzione; monitoraggio statistico annuale del Ministero.

Art. 9: elenco dei Gestori e registro informatico degli affari

Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative a:

1

Numero d'ordine progressivo

2

Dati identificativi del debitore

3

Gestore della crisi designato

4

Esito del procedimento



Report annuale al Ministero

Art. 10 – Obblighi dell'OCC

Indipendenza

L'Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso altri OCC.

Deve inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura; tale dichiarazione è portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito.

Rotazione

Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare.



... e tenuto anche conto della disponibilità dei Gestori ...

Art. 10 – Obblighi dell'OCC (segue)

Trasparenza

Verso il debitore

Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). **La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo**, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Verso i creditori

L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

Art. 10 – Obblighi dell'OCC (segue)

Regolamento di autodisciplina

- È obbligatorio (← approvazione del Ministero)
- Deve rispettare determinati criteri in ordine a:
 - casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti
 - procedura per l'applicazione delle relative sanzioni
 - principi e regole per la sostituzione dei Gestori nell'incarico.

Regolamento dell'OCC

Art. 11 - Sostituti e ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di propri sostituti per specifiche attività ed essi agiranno sotto la sua direzione e responsabilità ed eventuali compensi per l'opera così prestata dal sostituto saranno a carico esclusivo del gestore.

Il gestore della crisi potrà altresì avvalersi per specifiche competenze di un proprio **ausiliario** e per esso troveranno applicazione le disposizioni previste nel presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 e 2233 c.c.

Art. 12 - Rinuncia dell'incarico

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico **se non per gravi e giustificati motivi**. La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite PEC. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Art. 18 - Responsabilità

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

Codice Etico dell'Organismo

1.4 - Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Gestore della Crisi dell'incarico a lui affidato – quando reiterato per più di tre volte nell'arco del triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'OCC.

...

1.6 - Il Referente dell'OCC verifica che i singoli Gestori della Crisi esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

1.7 - Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

Compensi (artt. 14-17 D.M. 202/2014)

10-15%

rimborso forfettario spese generali, più spese documentate

15-40%

riduzione dei compensi calcolati sui parametri

5% / 10%

tetto a compensi e spese generali sul totale ai creditori

Criteri (art. 15)

Opera prestata, risultati, ausiliari, sollecitudine, complessità, numero dei creditori e soddisfazione loro assicurata. Ammessi acconti.

Parametri e tetto (artt. 16-17)

Percentuali su attivo e passivo. Tetto 5% con passivo oltre 1.000.000 euro, 10% sotto; non si applica se ai creditori vanno meno di 20.000 euro. Compenso unico.

Art. 14. Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, **in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato**, secondo le disposizioni del presente capo.

Compensi nella liquidazione del patrimonio (art. 18 D.M. 202/2014)

Procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge: compenso del liquidatore.

Base di calcolo

Attivo realizzato dalla liquidazione e passivo accertato.

Parametri

Si applica l'articolo 16.

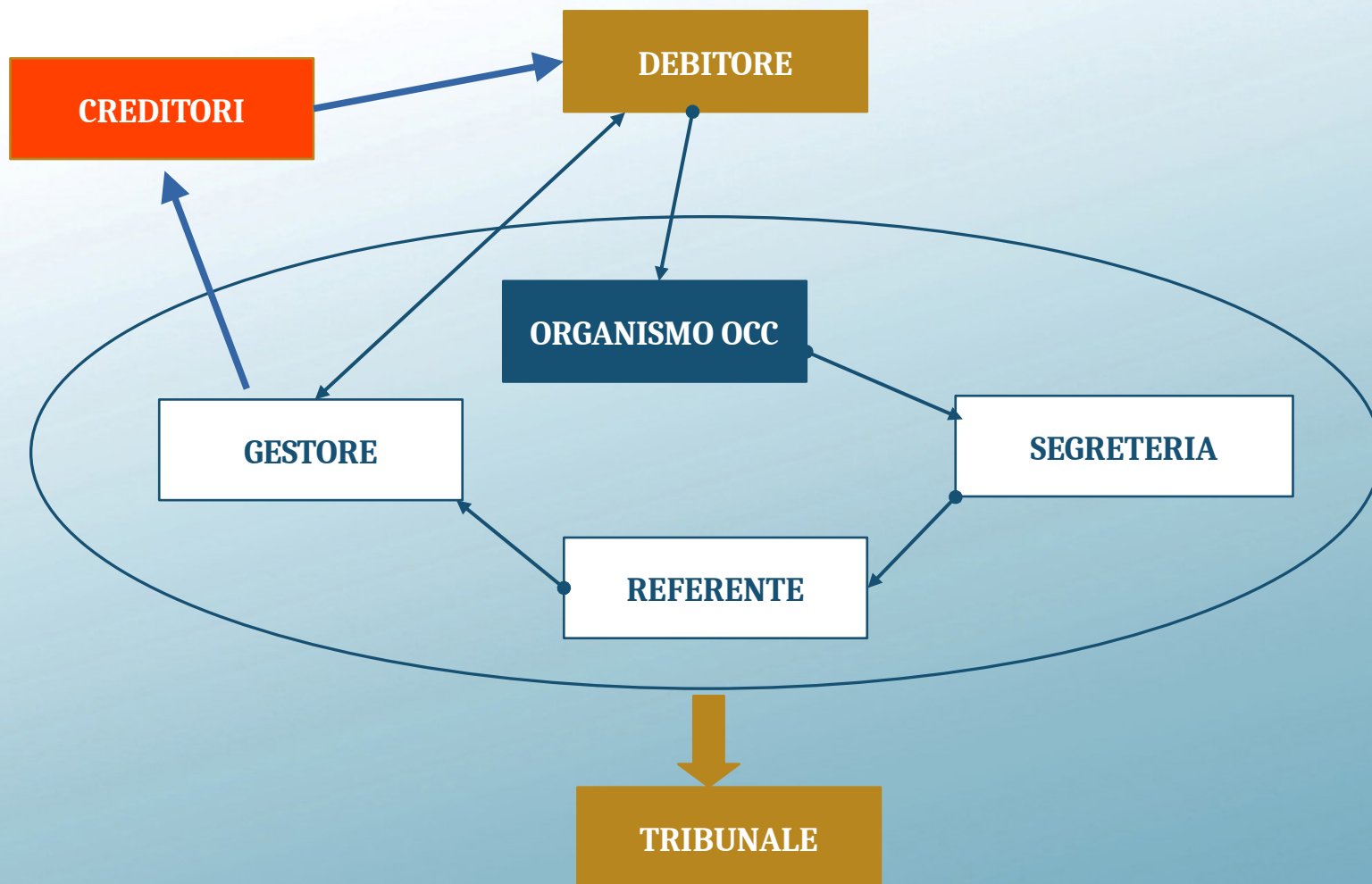
Compenso unico (comma 2)

Se nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori, o la procedura di composizione è convertita in liquidazione, il compenso è unico e ripartito secondo criteri di proporzionalità.

I compiti del Referente

- Curare l'organizzazione e la gestione dell'Organismo
 - Esaminare le domande di ammissione dei Gestori della crisi e deliberare in merito
 - Tenere il registro delle istanze presentate dai debitori
 - Deliberare in merito alla loro ammissibilità
 - Nominare, revocare o sostituire i Gestori
 - Tenere e aggiornare l'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'organismo
 - Verifica l'aggiornamento biennale dei Gestori
 - Fornisce informative e vademecum ai debitori; linee guida e incontri con i Gestori
 - Risponde ai quesiti dei Gestori, debitori, legali e advisor
- Comunicare al responsabile del Ministero della tenuta del registro ministeriale tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo, dei suoi elenchi, delle misure di sospensione e decadenza
 - Distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori della crisi
 - Sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nell'assunzione dell'incarico da parte dell'Organismo
 - Comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo indicazioni circa gli oneri, i costi ipotizzabili e i dati della polizza assicurativa.
 - Rapporti Tribunale, Giudici, debitori, legali, advisor, etc.

I soggetti e il percorso delle procedure di sovraindebitamento



Il percorso iniziale

1

Il sovraindebitato contatta l'Organismo
(Segreteria – Referente)

2

Vengono fornite le prime informazioni
("Vademecum del debitore")

3

Verifiche preliminari su pre-requisiti e caratteristiche, ad es.:

- Residenza – COMI
- Stato di sovraindebitamento (crisi e insolvenza)
- Condebitori (→ procedura familiare)
- Sopra/sotto soglia
- Fattispecie ostative (esdebitazioni precedenti, condanne ex 280, ecc...)

4

Ricostruzione sommaria attivo e passivo
finalizzata alla formalizzazione del preventivo

5

Istanza di accesso

Il ruolo dell'Organismo nelle varie procedure

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 67, co. 1: “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ...”

Concordato minore

Art. 76, co. 1: “La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ...”

Liquidazione controllata

Art. 269, co. 1: “Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.”

Esdebitazione dell'incapiente

Art. 283, co. 3: “La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente ...”

Il mio Vademecum – indice



*Iscritto dal Ministero della Giustizia
in data 20/04/2021 al n. 296 Sez. A
del Registro degli Organismi autorizzati
alla gestione della crisi da sovraindebitamento*

VADEMECUM DEL DEBITORE (rev. 10.2)

[ovvero: TUTTO QUELLO CHE È BENE SAPERE SULLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO]

* * *

Contenuti

1 - CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA.....	1
2 - A COSA SERVE LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO?.....	2
3 - QUALI SONO I PERCORSI PREVISTI DALLA PROCEDURA?.....	2
4 - QUANTO DEVO PAGARE AI CREDITORI PER OTTENERE L'ESDEBITAZIONE?.....	3
5 - ALLORA NON POSSO SALVARMICI LA CASA?.....	3
6 - LE CRITICITÀ (quello che nessuno vi ha mai detto sul sovraindebitamento...).....	4
7 - COME SI ATTIVA LA PROCEDURA E QUANTO COSTA?.....	4
8 - IL GESTORE PUÒ RICHIEDERE SOMME AL DEBITORE?.....	6
9 - COSA SUCCEDERÀ SE LA PROCEDURA NON VA A BUON FINE?.....	6
10 - COME FA IL GIUDICE A DECIDERE SE CONCEDERE L'ESDEBITAZIONE?.....	6
11 - QUANTO DURA LA PROCEDURA?.....	7
12 - RINUNCIA ALLA PROCEDURA.....	8
13 - CHI FA CHE COSA – GESTORI, AVVOCATI e CONSULENTI.....	8
14 - MISURE PROTETTIVE.....	9

Il mio Vademecum – il calcolo dell'eccedenza di reddito

Qualora nel nucleo familiare siano presenti, oltre al debitore, anche altri soggetti che hanno un proprio reddito e che concorrono quindi alle spese di sostentamento, il calcolo della c.d. "eccedenza di reddito" va fatto imputando a ciascun soggetto la quota di spese in proporzione al reddito di ciascuno; di seguito un esempio.

	<i>Debitore istante</i>	<i>Familiare condebitore (1)</i>	<i>Altri familiari</i>	<i>TOTALI</i>
Reddito mensile	1.400	1.200	1.000	3.600
Spese mensili totali				2.700
Spese mensili proporzionali (2)	1.050	900	750	2.700
Eccedenze di reddito (3)	350	300	250	900

(1) utilizzare nel caso di procedura familiare

(2) ripartire le spese mensili totali al debitore e familiari in proporzione al reddito di ciascuno

(3) eccedenze di reddito = differenza tra redditi mensili e spese mensili proporzionali

Il mio Vademecum – Le criticità

Quello che nessuno vi ha mai detto sul sovraindebitamento...

Prima criticità

L'esdebitazione, ovvero l'unico vero motivo per il quale si inizia la procedura, non ve la può garantire nessuno, né l'OCC (inteso come Organismo) né il Gestore che viene nominato; l'esdebitazione dipende sempre e solo dal Magistrato che esaminerà la proposta del debitore.

Seconda criticità

Per arrivare al deposito in Tribunale è necessario del tempo ... Non è possibile prevedere un periodo "standard", ma sicuramente si parla di mesi (minimo da tre a sei secondo la complessità della situazione del debitore).

Terza criticità

La procedura, qualsiasi sia il percorso che si intraprende, NON È GRATIS.

Ultima criticità

Nel caso di piano del consumatore o di concordato minore, vige la regola della c.d. "alternativa liquidatoria".

Per finire: funzione pubblica e scopo sociale dell'OCC

Trib. Marsala, 17 agosto 2026

In materia di regolazione della crisi da sovraindebitamento, sussistono i presupposti per la nomina del professionista sostitutivo di cui all'art. 68, comma 1, CCII non solo nell'ipotesi di mancata istituzione dell'organismo di composizione della crisi, ma anche in quella in cui l'organismo territorialmente competente, pur formalmente esistente, non sia concretamente in grado di svolgere le funzioni che l'ordinamento gli attribuisce, non potendo l'inoperatività dell'OCC pregiudicare l'effettività dell'accesso alle procedure di regolazione della crisi da parte del debitore che si sia diligentemente adoperato al fine di ottenere l'assistenza richiesta dalla legge.

Per finire: il nostro compito

Dalla relazione del Ministero della Giustizia sulla legge delega n. 155/2017:

«il fenomeno esdebitatorio [...] rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa», al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro.

La finalità politico-legislativa delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è quella di **consentire al debitore meritevole il superamento della situazione di sovraindebitamento**, mediante la ristrutturazione o liquidazione del patrimonio e, soprattutto, attraverso l'esdebitazione, così da consentirne il reinserimento economico e sociale (fresh start).

L'OCC costituisce uno degli strumenti istituzionali attraverso i quali tale finalità viene perseguita.

**Ho molti debiti,
non possiedo nulla,
il resto lo lascio ai poveri.**

(F. Rabelais)

«Je dois beaucoup, je n'ai rien, je donne le reste aux pauvres»